

L,

TAR LAZIO
Sezione III ter

Ric. N. 10094/2006.

Con ord. 1364/06 la sez. III ter del TAR Lazio ha ordinato a Gentilina Rossi rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi e Sheila Gar-
giulo, domiciliata c/o lo studio Satta & Associati in Roma, alla via G. P.
da Palestrina, 47, di integrare il contraddittorio - nel giudizio proposto
contro gli atti del concorso CNR per il profilo professionale Dirigente di
Ricerca, I livello, Area Disciplinare: Scienze Chimiche (22 posti), di cui
al bando n. 364.7 del 9.6.04 (GURI, IV Serie Speciale- Concorsi, n. 47
del 15.6.04 e n. 54 del 9.7.04); il decreto del Presidente del CNR
15.11.05 n. 4449; tutti i verbali; la nota 27.7.06, n. 55345; il provvedi-
mento dirigenziale n. 0053376 del 19/07/06 di approvazione della gra-
duatoria e nomina dei vincitori del concorso e l'elenco con i vincitori e
gli idonei - nei confronti dei vincitori ed idonei senza indicazione no-
minativa. La ricorrente ha denunciato: *violazione del bando, dei criteri
usati dal CNR in selezioni, eccesso di potere sotto più profili e
l'illegittimità: 1) del bando (per aver attribuito fino a 25 punti per
l'anzianità di servizio ma solo previa assegnazione di almeno 50 punti
per i titoli e per non aver adottato criteri valutativi ad hoc secondo le
29 aree disciplinari; l'art. 64 del CCN non è applicabile al caso riferen-
dosi ad esami, non a selezioni per titoli; diversamente esso sarebbe
arbitrario e generico); 2) dei criteri di valutazione definiti dalla Com-
missione ed applicati in modo arbitrario ed iniquo; 3) dell'operato della
commissione irrazionale e discriminatorio ed in particolare della scar-
sa valutazione del curriculum e dei titoli della ricorrente; 4) della man-
cata valutazione di due attività di responsabilità operative, la prima in
assenza di motivazione e la seconda perché "non rientrante nelle ca-
tegorie dei titoli valutabili"* (benché positivamente valutate per altri

candidati); della mancata valutazione dell'attività didattica svolta presso l'Università di Roma per 3 anni accademici (benché sono state valutate le docenze presso scuole private della durata di una settimana); della omessa valutazione di 34 atti di Congressi (valutati positivamente per altri candidati); della mancata valutazione di un brevetto, in assenza di motivazione (laddove altri brevetti sono stati valutati sino a 4 punti); della valutazione per l'attività scientifica in contrasto con i criteri applicati dal CNR, che utilizza il database della *Thomson Scientific*, e della conseguente insufficiente valutazione dei lavori della ricorrente; della insufficiente valutazione delle 10 pubblicazioni scelte dalla ricorrente. Il confronto con le valutazioni ottenute da altri candidati mostra chiaramente la parzialità di giudizio usata dalla Commissione, ed altresì l'illogicità della valutazione, avendo essa adottato nel 98% delle schede lo stesso punteggio per ciascun lavoro fra quelli scelti dai candidati e lo stesso giudizio standard per ciascuna scheda.

Avv. Filippo Lattanzi e Sheila Gargiulo

